



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1538**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DOMENICO CATTANEO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Domenico Cattaneo, nato a Lodi (LO), l'11 febbraio 1965;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 (prot. n. 24937/20) con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Domenico Cattaneo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la delibera OCF n. 1403 del 22 giugno 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Domenico Cattaneo è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 16 luglio 2020 (prot. n. 31508/20) e del 29 luglio 2020 (prot. n. 33790/20) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni in merito all'operato del consulente;

VISTA la nota del 7 agosto 2020 (prot. n. 35449/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Domenico Cattaneo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- 158, comma 1, per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario, in particolare per aver:
  - trasmesso alla clientela documentazione non corrispondente al vero;
  - contraffatto la firma dei clienti;
  - perfezionato un'operazione non autorizzata;
- art. 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi della clientela;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 1° settembre 2020 (prot. n. 39953 del 3 settembre 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 6 novembre 2020 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. 54356/20) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Domenico Cattaneo;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Domenico Cattaneo, con nota del 3 dicembre 2020 (prot. n. 60784/20), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Domenico Cattaneo le sopra citate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate
  - ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), nn. 6 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 159, del Regolamento Intermediari;
  - la tipologia delle violazioni poste in essere – tre delle quali sanzionabili autonomamente con il massimo edittale – la circostanza per cui i controvalori riportati sui rendiconti risultano significativamente difformi – in alcuni casi circa doppi – rispetto a quelli reali, e le modalità e le tempistiche con cui le condotte sono state poste in essere, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da alterare radicalmente le capacità dei clienti di pianificare consapevolmente la gestione dei propri risparmi e dei propri investimenti. Tali violazioni risultano dunque suscettibili di compromettere in modo assoluto l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
  - con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Domenico Cattaneo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

he il Sig. Domenico Cattaneo, nato a Lodi (LO) l'11 febbraio 1965, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti